



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

DETERMINA N. 143/26/DDA

ORDINE CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 4 E 5, E 9-BIS, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (<https://savemp3.net> - <https://www.savemp3.net>)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali) e, in particolare, gli articoli 4, 8 e 9;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito, “*Legge europea 2017*”) e, in particolare, l’art. 2, rubricato “*Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di



Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI, in particolare, l’art. 8, commi 4 e 5, nonché l’art. 9-bis del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14983, pervenuta in data 25 maggio 2026 (prot. n. DDA/0000888), è stata segnalata dalla è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza, Sony Music, Universal Music e Warner Music, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del *Regolamento*, l’offerta sulla pagina *internet* <https://savemp3.net>, raggiungibile attraverso redirect dalla pagina <https://www.savemp3.net>, di servizi ed attività in violazione dei diritti d’autore relativi ad una significativa quantità di opere di carattere sonoro, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. con l’istanza di cui all’art. 6, comma 1, del *Regolamento*, l’istante ha presentato motivata richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all’art. 1, comma 1, *lett. f)*, di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1;
3. l’istante ha rappresentato, inoltre, che: “*Il sito è dedicato allo Stream Ripping. Inserito il link di videostreaming (Youtube etc) consente di scaricare il file in mp3. Si segnalano a titolo esemplificativo 3 opere. Si allegano screenshot. Si fa presente inoltre che non è possibile indicare il link al download poichè ne viene fornito uno temporaneo non verificabile successivamente. Si richiede intervento ai sensi dell’art 9-bis dal momento che il sito presenta: Volume di opere in violazione virtualmente illimitato, opere di recente, fine di lucro perseguito attraverso l’apertura di pagine pubblicitarie. si richiede l’intervento per il dominio: https://savemp3.net/ e https://www.savemp3.net/*”.
4. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risulta confermata l’effettiva offerta di servizi relativi ad una significativa quantità di opere di carattere musicale, in violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 ss. e 80 ss. della citata legge n. 633/41, ciò in quanto il sito *internet* oggetto dell’istanza consente di effettuare il c.d. *stream ripping*, ovvero di creare una copia permanente su un proprio *device* di un’opera tutelata che, invece, sarebbe lecitamente disponibile solo in c.d. *streaming* (ovvero sottoforma di riproduzione meramente temporanea);

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

5. dalle verifiche condotte, la Direzione ritiene altresì sussistenti i requisiti per il ricorso da parte del soggetto istante al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*, avendo l'istante adeguatamente provato sia il carattere manifesto della violazione dei diritti, sia l'esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile;

6. dalle suddette verifiche, con riferimento a quanto sostenuto dalla FPM a sostegno della propria istanza di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, la Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*. In particolare, quanto al *periculum in mora*, questo è provato dal valore economico dei diritti violati, poiché il repertorio che può essere scaricato tramite il c.d. *stream ripping* in violazione del diritto d'autore è potenzialmente illimitato. Il servizio reso, infatti, è per sua stessa natura in violazione dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno in quanto consente all'utente di creare una copia permanente di qualsiasi opera digitale tramite l'estrazione di un flusso video. Questa attività è, dunque, in violazione del diritto d'autore in quanto ha l'effetto di tramutare ciò che sarebbe eventualmente disponibile in maniera lecita solo sotto forma di riproduzione meramente temporanea (c.d. *streaming*) in una copia permanente, parzialmente sostitutiva della fruizione legale in *streaming* e definitivamente sostitutiva dell'eventuale acquisto di un esemplare lecito. Infine, il *fumus boni iuris* è provato dallo scopo di lucro perseguito dal sito oggetto di istanza costituito dall'utilizzo di *banner* pubblicitari presenti in ogni fase del servizio. Gli elementi evidenziati sono tali da provare la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per i titolari dei diritti;

7. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet, risulta registrato dalla società Cloudflare, Inc con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile alle e-mail registrar-abuse@cloudflare.com e abuse@cloudflare.com, per conto di un soggetto non identificabile localizzato ad Islamabad, Pakistan;
- la società Cloudflare Inc., appare inoltre essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società FlokiNET Ltd., con sede in Bel Ombre Rd. P.5057, Beau Vallon, Seychelles, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@flokinet.is. Alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Bucarest, Romania;

8. la scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano i presupposti per l'adozione del presente ordine cautelare, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, del *Regolamento*;

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

10. l'art. 9-bis, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che l'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;

11. l'ordine cautelare è notificato, altresì, ai gestori della pagina e del sito internet, i quali possono porre fine alla violazione ai sensi dell'art. 9-bis, comma 4, del *Regolamento*, cessando la messa a disposizione del servizio di c.d. *stream ripping*. Qualora ciò si verifici, la Direzione revoca il presente ordine cautelare ed archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b);

12. i destinatari del presente ordine cautelare possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Francesco Sacchi, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/14983", entro il termine di **dieci giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del *Regolamento*;

13. la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del presente ordine cautelare;

14. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 4 del *Regolamento sui servizi digitali*, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine cautelare di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://savemp3.net>, raggiungibile attraverso redirect dal sito <https://www.savemp3.net>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

ORDINA



Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

ai prestatori di servizi di *mere conduit* soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere in via cautelare alla disabilitazione dell'accesso al sito **<https://savemp3.net>** raggiungibile attraverso redirect dal sito **<https://www.savemp3.net>** dal territorio italiano, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dell'accesso al sito **<https://savemp3.net>**, raggiungibile attraverso redirect dal sito **<https://www.savemp3.net>** e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 9, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla scrivente Direzione le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione del presente ordine cautelare sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore